

Allegato "A" al n. 12.367 di raccolta

**STATUTO
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA**

Articolo 1

E' costituita una società a responsabilità limitata, a capitale integralmente pubblico, denominata "COGESER Servizi Idrici S.r.l."

La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di COGESER S.p.A., ai sensi di quanto disposto dall'art. 2497 c.c..

Articolo 2

La società ha sede legale in Melzo.

Essa potrà istituire sedi, agenzie, rappresentanze, succursali e filiali in altri luoghi.

Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune e' deciso dagli amministratori.

La pubblicità di tale trasferimento e' disciplinata dall'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Articolo 3


La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2035 e potrà essere prorogata ed anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea.

**TITOLO II
OGGETTO SOCIALE**

Articolo 4

La Società ha per oggetto principale le seguenti attività connesse alla gestione ed all'erogazione del servizio idrico integrato, intendendosi come tale l'insieme delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue:

- a) emungimento, trattamento, distribuzione e vendita di acqua per tutti gli usi;
- b) gestione ed esercizio del servizio di pubblica fognatura e di depurazione delle acque;
- c) stipula di ogni atto giuridico attinente alla realizzazione e alla gestione delle opere idriche;
- d) progettazione e pianificazione per l'aggiornamento dei programmi inerenti alla gestione ed allo sfruttamento delle risorse idriche;
- e) promozione, progettazione, direzione lavori, costruzione, esercizio, coordinamento tecnico e finanziario dei servizi ausiliari affini e/o attinenti all'oggetto sociale;
- f) promozione, progettazione, direzione lavori, costruzione, esercizio, coordinamento tecnico e finanziario in proprio o tramite controllanti e/o partecipate e per conto di terzi o di partecipate, di servizi ausiliari, affini e/o attinenti all'oggetto sociale;
- g) attività di controllo analitico delle acque, progettazione, direzione lavori, costruzione, gestione ed esercizio di impianti idrici, trattamento, raccolta e depurazione delle acque per conto di pubbliche Amministrazioni o anche di privati;
- h) consulenze industriali per ottimizzare l'uso, lo sfruttamento, la distribuzione e la vendita di risorse idriche e per la gestione del ciclo delle acque;
- i) effettuazione di studi e ricerche di carattere economico, finanziario, tecnico e



giuridico, rientranti nelle attività sopra indicate comunque attinenti ad esse.

Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà:

- 1) utilizzare contributi liberamente erogati da Enti Pubblici e da privati;
- 2) compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, finanziaria (non nei confronti del pubblico) nonché qualsiasi operazione immobiliare e mobiliare, con esclusione dell'attività di intermediazione mobiliare, in relazione agli scopi sociali di interesse generale;
- 3) prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia anche di natura reale ed anche a favore di terzi partecipati (ma non nei confronti del pubblico);
- 4) assumere direttamente o indirettamente interessenze, quote e partecipazioni anche azionarie, in altre società a partecipazione pubblica o imprese, aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio scopo sociale (ma non ai fini del collocamento al pubblico);
- 5) contrarre mutui, anche ipotecari e finanziamenti di qualsiasi genere e da chiunque erogati a medio e lungo termine.

Nello svolgimento della propria attività la Società assicura l'informazione agli utenti e garantisce l'accesso dei cittadini alle informazioni inerenti ai servizi gestiti nell'ambito di propria competenza.

TITOLO III SOCI - CAPITALE SOCIALE

Articolo 5

Il capitale sociale é di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero).

Il capitale sociale può essere aumentato nelle forme di legge.

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Le partecipazioni nella società possono essere possedute unicamente da enti pubblici, sia in via diretta sia per il tramite di società a totale partecipazione pubblica.

Gli aumenti di capitale sono riservati ai soci in proporzione alle partecipazioni possedute.

I soci possono decidere, in sede di aumento di capitale, di riservare le partecipazioni di nuova emissione a soggetti terzi che siano enti pubblici.

Articolo 6

(Diritto di voto)


Il diritto di voto spetta a ciascun socio in misura proporzionale alla partecipazione posseduta.

Articolo 7

(Trasferimento partecipazioni-Gradimento)

Le partecipazioni sociali sono trasferibili solo ad enti pubblici. Il trasferimento è subordinato all'espressione del preventivo gradimento di una maggioranza degli altri soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale.

Nel caso di cui al precedente comma: il socio interessato ad alienare deve comunicare al Consiglio di Amministrazione la decisione di trasferire la propria partecipazione, il nominativo dell'ente pubblico interessato all'acquisto ed ogni altra utile indicazione; l'organo amministrativo provvede, con lettera raccomandata A/R indirizzata a ciascuno degli altri soci, ad informarli ed a richiedere il loro gradimento. I soci interpellati comunicano all'organo amministrativo il proprio gradimento o meno con lo stesso mezzo entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso di mancata risposta entro detto termine, il gradimento s'intende ad ogni effetto concesso.



Nel caso in cui sia concesso il gradimento, il socio alienante può procedere al trasferimento entro 30 giorni dal giorno in cui ha avuto la relativa notizia, comunicando poi l'avvenuto trasferimento e le sue condizioni ai soci stessi.

Articolo 8

(Mancato gradimento)

In caso di rifiuto del gradimento di cui al precedente articolo, il socio titolare della quota per cui era stato richiesto detto gradimento ha diritto di recedere dalla società e si applicano le disposizioni dell'articolo 2473 c.c. e dell'articolo 10 del presente statuto.

Articolo 9

(Esclusione)

L'esclusione del socio si verifica ove il socio, senza il preventivo consenso di tutti gli altri soci, eserciti -direttamente od a mezzo di soggetti interposti - un'attività concorrente con quella della società. Si considerano in ogni caso soggetti interposti le società nelle quali il socio detenga una quota di partecipazione al capitale, indipendentemente dall'entità della stessa, od abbia diritto alla nomina di amministratori.

Del verificarsi della circostanza che comporta l'esclusione prende atto l'organo amministrativo anche su proposta di singoli soci. L'organo amministrativo convoca i Soci in Assemblea per deliberare l'esclusione.

Tale delibera è immediatamente comunicata, anche per iscritto, al socio escluso ed ha effetto 60 giorni dopo il ricevimento della comunicazione

Il termine di 180 giorni per la liquidazione della partecipazione al socio escluso decorre dalla data in cui l'esclusione è divenuta definitiva. Per la determinazione del valore della partecipazione si applica quanto stabilito dal terzo comma dell'art.2473 c.c. fermo restando quanto disposto dal successivo art.2473 bis.

Articolo 10

(Recesso)


1. Ha diritto di recedere dalla Società il Socio che non abbia concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti: il cambiamento dell'Oggetto Sociale; la trasformazione, Fusione e/o Scissione della Società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede all'estero, il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai Soci, a norma dell'art. 2468, c. 3, c. c. nonchè in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Il diritto di recesso può inoltre essere esercitato da ciascun Socio nel caso indicato nel precedente articolo 8.

2. Il Socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, con trasmissione da effettuarsi entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel Libro delle decisioni dei Soci o degli Amministratori, della decisione che lo legittima, oppure dalla conoscenza del fatto che lo legittima. A tal fine l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai Soci i fatti che possono dar luogo all'esercizio del recesso.

3. Nella comunicazione di recesso devono essere indicati: le generalità del Socio recedente, il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento e il valore nominale della Partecipazione per la quale il diritto di recesso è esercitato.

4. Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la comunicazione perviene alla



Sede Legale della Società, ed acquista efficacia decorsi 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

5. Le Partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso sono inalienabili.

6. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato è privo di efficacia qualora, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la Società revochi la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

TITOLO IV

ORGANI DELLA SOCIETA'

CAPO I

GLI ORGANI

Articolo 11

Sono organi della società l'Assemblea, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

CAPO II

L'ASSEMBLEA

Articolo 12

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta la totalità dei soci; le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede sociale o altrove purchè in Italia, con telefax, e-mail, o qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, spedito alla compagine sociale almeno otto giorni prima rispetto a quello fissato per l'adunanza, presso la sede od il recapito risultante dal libro soci.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Se del caso, con la stessa comunicazione, verrà indicato il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza di seconda convocazione e di eventuali convocazioni successive.


Sono comunque valide le assemblee tenutesi senza convocazione, nel rispetto delle norme del codice civile.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata, per le deliberazioni di competenza, almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 2364 del Codice Civile.

L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta ciò sia necessario o ritenuto opportuno dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea si costituisce e delibera con le maggioranze di legge, con la sola eccezione delle delibere inerenti le modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo, lo scioglimento della società e la nomina dei liquidatori, deliberazioni che dovranno essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Sono riservate alla competenza dell'Assemblea: la modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto; lo scioglimento della società, la nomina di uno o più liquidatori e la determinazione dei loro poteri; l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; la nomina e la revoca dei componenti dell'organo amministrativo; la nomina e la revoca dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale; la determinazione del compenso spettante ai componenti dell'organo



amministrativo ed ai Sindaci; le deliberazioni sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci; le deliberazioni inerenti le autorizzazioni di cui al successivo articolo 23.

Competono altresì ai soci tutte le materie ad essi eventualmente sottoposte dall'organo amministrativo o dal Collegio Sindacale ovvero da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e quelle ad essa attribuite da disposizioni di legge o dall'atto costitutivo o dal presente Statuto.

RAPPRESENTANZA

Articolo 13

I soci potranno farsi rappresentare in assemblea secondo le modalità e nei limiti previsti dall'articolo 2372 del Codice Civile.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto ed il documento contenente la delega dovrà essere conservato dalla Società.

La rappresentanza non può esser conferita né agli Amministratori, ai Sindaci ed ai dipendenti della Società, né alle Società da essa controllate o agli Amministratori, Sindaci e dipendenti di questi, né ad aziende o istituti di credito.

PRESIDENZA E SEGRETARIO

Articolo 14

La presidenza dell'assemblea compete all'Amministratore Unico o al presidente del consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, ove nominato. In caso di assenza o di impedimento del Presidente o del Vice Presidente, ove nominato, l'assemblea designa il proprio Presidente.

Il presidente dell'assemblea nomina tra gli intervenuti un segretario ovvero designa, nei casi stabiliti dalla legge o quando lo ritengo opportuno, un notaio ai fini della redazione del verbale di assemblea.

FORMA E VERBALE

Articolo 15

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese in quella forma che il Presidente reputerà di volta in volta più opportuna. Esse devono constare dal verbale redatto senza indugio e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio.


IL COMITATO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

Articolo 16

Onde consentire in concreto lo svolgimento delle attività di indirizzo, di programmazione, di vigilanza e controllo previsti dall'art. 113, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 267/2000, e richiamati dal successivo articolo 17 dello statuto, viene costituito un Comitato di Indirizzo e di Controllo, composto da tanti membri quanti sono gli enti locali affidanti i servizi di cui all'oggetto sociale (di seguito "Enti Affidanti") ed operanti a titolo gratuito, nominati mediante designazione diretta da ciascuno dei predetti Enti Affidanti. Non possono essere nominati membri del Comitato gli amministratori, i sindaci o il revisore, se nominati, e i dipendenti della Società.

Il Comitato di Indirizzo e di Controllo nomina tra i propri membri un presidente, il quale stabilisce il programma e coordina le attività del Comitato di Indirizzo e di Controllo e dirige altresì lo svolgimento delle relative riunioni. Il Comitato nomina tra i propri membri un segretario.

Il Comitato di Indirizzo e di Controllo è eletto in concomitanza con la nomina dell'organo amministrativo e ha durata coincidente con quella di tale organo. Qualora si provveda, per qualsivoglia motivo, all'integrale ricostituzione e/o sostituzione dell'organo amministrativo, si procederà al rinnovo del Comitato di Indirizzo e di Controllo.



In caso di cessazione per qualsiasi causa di uno o più membri del Comitato, si provvederà alla relativa sostituzione nel rispetto dei richiamati diritti di nomina.

Il Comitato è convocato dal presidente su propria iniziativa o a seguito di richiesta anche di un solo membro, per deliberare sulle materie descritte al successivo articolo 17. La convocazione avviene mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica da inviare a ciascun componente del Comitato almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza, il termine potrà essere abbreviato fino a 2 (due) giorni prima della data della riunione.

Nell'avviso di convocazione deve essere indicata la data, il luogo, nonché l'ordine del giorno della riunione.

Le riunioni del Comitato di Indirizzo e di Controllo sono presiedute dal presidente.

Le riunioni del Comitato possono svolgersi anche per video o tele conferenza alle seguenti condizioni: (a) presenza nel medesimo luogo del presidente e del segretario, che provvederanno alla predisposizione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; possibilità per il presidente di accertare l'identità degli intervenuti e regolare lo svolgimento della riunione; (b) possibilità per il segretario di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) possibilità per gli intervenuti di partecipare alla discussione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Le riunioni del Comitato di Indirizzo e di Controllo devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto dal presidente, sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.

Il Comitato di Indirizzo e di Controllo si riunisce validamente esclusivamente con la presenza di tutti i suoi componenti. Le deliberazioni del Comitato di Indirizzo e di Controllo sono validamente assunte con il voto favorevole dell'unanimità dei suoi componenti.

Articolo 17


CONTROLLO ANALOGO

Ai fini dell'esercizio del controllo analogo di cui all'art. 113, comma 5, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000, è onere dell'organo amministrativo, predisporre e inviare Comitato di Indirizzo e di Controllo, entro il 15 maggio di ciascun anno, una Relazione Previsionale Annuale, contenente le linee guida di piano industriale e di budget per l'anno successivo, con specificazione dei costi e degli investimenti preventivati e con valutazione degli obiettivi imprenditoriali in termini di coerenza con l'oggetto sociale, con gli incarichi già conferiti alla Società o programmati.

Il Comitato di Indirizzo e di Controllo ha facoltà di richiedere alla Società chiarimenti, modifiche o integrazioni alla Relazione Previsionale Annuale ai fini dell'approvazione della stessa e della determinazione di altri eventuali indirizzi.

La comunicazione relativa all'approvazione della Relazione Previsionale Annuale da parte del Comitato dovrà pervenire alla Società non oltre il primo bimestre dell'esercizio di riferimento, trascorso il quale la Relazione si intenderà approvata.

Se nel corso dell'anno la Società necessita di ulteriori autorizzazioni, su oggetti non inseriti nella Relazione Previsionale Annuale, o che seppur compresi si intendano modificare, deve richiedere autorizzazione al Comitato di Indirizzo e di Controllo, attraverso l'invio di una integrazione alla Relazione Previsionale



Annuale che dovrà anch'essa essere approvata entro il successivo bimestre.

L'organo amministrativo informa il Comitato di Indirizzo e di Controllo in apposita audizione da tenersi trimestralmente dei fatti rilevanti concernenti l'esecuzione della Relazione Previsionale Annuale.

L'organo amministrativo in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 c.c., illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella Relazione Previsionale Annuale, motivando in particolare gli eventuali scostamenti rispetto alla spesa preventivata.

CAPO III

L'ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 18

La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della relativa nomina: (a) da un Amministratore Unico; (b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.

Per organo amministrativo si intende, a seconda dei casi, l'amministratore Unico, oppure il Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori possono essere non soci, sono rieleggibili e sono assoggettati al divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile.

Gli amministratori sono nominati per il periodo determinato dai soci o a tempo indeterminato.

La cessazione d'efficacia degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica nei limiti consentiti dalla legge.

In caso di nomina di Amministratori Delegati, il loro compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato.

Articolo 19

Il Consiglio di Amministrazione elegge, nel proprio seno, il Presidente, ove a ciò non abbiano provveduto i soci in sede di nomina, nonché, eventualmente, il Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei soli casi di sua assenza o di suo impedimento.

L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti, e può delegare, nei limiti previsti dalle norme di legge applicabili, i propri poteri ad uno o più amministratori delegati, nonché ad un comitato esecutivo.

Articolo 20

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale od altrove (purché sul territorio italiano) tutte le volte che il Presidente o l'eventuale Vice Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta scritta -con l'indicazione delle materie da trattare - da due consiglieri o dal presidente del Collegio Sindacale.

Articolo 21

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con avviso da spedirsi per raccomandata, anche a mano, o con telefax o con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo e, nei casi di urgenza,



con telegramma o telefax da spedirsi almeno un giorno prima. Sono comunque valide le riunioni cui intervengano tutti i consiglieri e tutti i sindaci effettivi in carica oppure quelle tenute in giorni predeterminati secondo un calendario dei lavori debitamente comunicato a tutti i consiglieri ed a tutti i sindaci in carica.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi in carica, se nominati. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. Le decisioni del consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dalla legge, possono anche essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che: (a) sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione; (b) dai documenti sottoscritti dagli amministratori risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; (c) siano trascritte senza indugio le decisioni nel libro delle decisioni degli amministratori e sia conservata agli atti della società la relativa documentazione; (d) sia concesso ad almeno due amministratori di richiedere l'assunzione di una deliberazione in adunanza collegiale.

Articolo 22

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Se nel corso dell'esercizio, per qualsiasi causa, venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, i consiglieri rimasti in carica dovranno convocare senza indugio l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.


Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto in tema di Consiglio di Amministrazione, si applicano le norme dettate in materia di società per azioni, in quanto compatibili.

Articolo 23

All'organo amministrativo spettano tutti i poteri di gestione ed amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, ad eccezione di quelli che la legge od il presente statuto riservano all'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione compie tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale.

L'organo amministrativo deve sottoporre a preventiva autorizzazione dell'assemblea, ai sensi per gli effetti dell'art. 2479 primo comma c.c., le decisioni riguardanti:

- l'acquisto e la cessione di partecipazioni societarie o aziende o rami di azienda;



- gli acquisti e cessioni immobiliari di qualsiasi importo;
- gli acquisti e cessioni di macchinari, attrezzature e materiali il cui valore ecceda complessivamente i Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero);
- le decisioni in merito a nuove aree strategiche di affari per lo sviluppo della società;
- la stipula di contratti tra la società ed uno dei soci (o società del gruppo di uno dei soci, per tale intendendosi le società controllanti, controllate, o sottoposte a comune controllo);
- l'approvazione del business plan e dei budget annuali;
- l'effettuazione di investimenti, l'assunzione di finanziamenti, la stipulazione di contratti e l'assunzione di obbligazioni per importi superiori a Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) non previsti nel budget annuale;
- le locazioni immobiliari eccedenti l'ordinaria amministrazione, e locazioni finanziarie immobiliari;
- il preventivo gradimento per la nomina del Direttore Generale e le relative attribuzioni;
- l'approvazione della pianta organica del personale;
- incarichi professionali e/o in collaborazione di importo annuo di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero);
- il benessere sugli accordi integrativi aziendali.

La mancata esecuzione degli atti in conformità alle autorizzazioni concesse dall'assemblea potrà configurare giusta causa per la revoca degli amministratori.

CAPO IV

IL COLLEGIO SINDACALE

Articolo 24

Qualora per il disposto di legge o per delibera dell'Assemblea dei Soci venga nominato il Collegio dei Sindaci, questo sarà composto da tre sindaci effettivi, compreso il Presidente, e da due supplenti, tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il Presidente è nominato dall'assemblea tra i membri effettivi.

Il compenso dei Sindaci viene determinato sulla base della tariffa dell'ordine professionale di appartenenza oppure dall'assemblea all'atto della nomina per tutta la durata dell'incarico.

Essi durano in carica per un triennio e sono rieleggibili; possono essere revocati nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.

CAPO V

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

Articolo 25

La firma e la rappresentanza della Società rispetto ai terzi, anche in giudizio, competono all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai quali compete pure di agire e resistere davanti a qualsiasi autorità giurisdizionale e amministrativa e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti. Il potere di firma e di rappresentanza della Società può essere conferito per materie ed atti specifici, con la determinazione contestuale dei limiti ed indirizzi cui attenersi.


TITOLO V

BILANCIO ED UTILI

Articolo 26

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 27



Accertato l'utile netto, esso viene ripartito nel modo seguente:

- a) una quota, che non deve essere inferiore alla misura prescritta dalla legge, viene assegnata al fondo di riserva ordinaria;
- b) l'utile residuo viene distribuito ai soci in proporzione alle quote possedute e dei versamenti sulle stesse, salvo diversa destinazione deliberata dall'Assemblea.

Articolo 28

Il pagamento degli utili è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dall'organo amministrativo.

Gli utili non riscossi entro cinque anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della Società.

**TITOLO VI
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

Articolo 29

Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed eventualmente alla sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

**TITOLO VII
DISPOSIZIONE FINALE**

Articolo 30

Per quanto non espressamente disposto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Per allegato:

F.to BONOMELLI GIANLUIGI
FABIO GASPARE PANTE'

* * * * *